

Cambio cattedra solo dopo la prova

DI ANTIMO DI GERONIMO

I docenti neo immessi in ruolo non possono chiedere il passaggio di cattedra. Per partecipare alla mobilità professionale bisogna avere superato il periodo di prova.

E quanto si evince da una nota emanata dal ministero dell'istruzione (prot. 344/2006).

LA NOTA

L'amministrazione centrale è intervenuta per chiarire come vada interpretato l'articolo 3, comma 1 del contratto sulla mobilità di quest'anno. Che non prevede espressamente il possesso del superamento del periodo di prova per accedere ai passaggi di cattedra. Tale requisito, invece, è espressamente previsto per i passaggi di ruolo. Oltre tutto, il contratto sulla mobilità, nel porre questo limite sembrerebbe spingersi oltre la lettera della legge n. 124/99, che prevede la inamovibilità per 2 anni in ambito provinciale e 3 anni in ambito interprovinciale solo per i trasferimenti (si veda l'articolo 399 del decreto legislativo 297/99, riformato dall'articolo 1 della legge n. 124/99). In buona sostanza, il legislatore ha vietato espressamente la possibilità di disporre trasferimenti in capo ai neoimmessi in ruolo, ma nulla ha previsto per quanto riguarda la cosiddetta mobilità professionale. Vale a dire: i passaggi di cattedra e

i passaggi di ruolo. Nel caso dei passaggi di ruolo il divieto, però, è espressamente previsto nel contratto. Per i passaggi di cattedra, invece, non esiste alcuna espressa previsione. E ciò ha indotto, in passato, taluni uffici scolastici provinciali a concedere il passaggio di cattedra anche ai neoimmessi in ruolo. Oltre tutto, non essendo previsto alcun limite in tal senso nella norma primaria, a tutt'oggi, la mobilità professionale viene concessa a prescindere dal fatto che siano passati 2 o 3 anni dall'immissione in ruolo. Anche a livello interprovinciale.

IL VINCOLO

L'unico vincolo è rappresentato dal superamento del periodo di prova. Resta il fatto che la nota ministeriale non costituisce interpretazione autentica della clausola negoziale. Per sanare definitivamente la questione, infatti, sarebbe stato necessario un accordo integrativo (si veda l'articolo 49 del decreto legislativo 165/2001). E tale accordo non c'è stato. Fermo restando che potrebbe intervenire in sede di contenzioso giurisdizionale. Il giudice del lavoro, infatti, può chiedere alle parti, in via pregiudiziale, di procedere a una interpretazione autentica. Che può avvenire, però, solo se tutti i soggetti, già firmatari, sottoscrivono l'accordo.